

porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

E' utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con dPCM 22 gennaio 2013 (in G.U. n. 87 del 13 aprile 2013), non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il dPCM, "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".

Rimane ferma, secondo il dPCM citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.

Gli altri interventi normativi d'iniziativa governativa incidenti nel settore della portualità hanno riguardato soprattutto la liberalizzazione e la regolazione del settore trasporti e il miglioramento tra i porti e i poli logistici.

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1, comma 211, ha previsto che la società UIRnet¹, soggetto attuatore della cosiddetta "piattaforma logistica nazionale", al fine di garantire un più efficace coordinamento con

le piattaforme ITS (intelligent network system) locali di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche della società possa avere tra i propri soci anche le Autorità Portuali. Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita all'interno del programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443 del 2001 (sul punto, vedasi anche il Decreto Interministeriale 01.02.2013 e, in particolare, l'art.6).

L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha da ultimo prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal decreto del Presidente della Repubblica 107 del 2009; successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2013 n. 4, recante «Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107» ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993; in particolare, le suddette aliquote sono aumentate applicando su ciascuna di esse il 75 per cento del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3 per cento; pertanto la misura della tassa di ancoraggio delle navi e delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate aumenta dal 2013 del 29,4 per cento dal 2014 di un ulteriore 15 per cento.

Da ultimo, l'art. 22 del D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo, ad esempio, la reimmissione nei siti idrici di provenienza, ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili, anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo – nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

Relativamente alle partecipazioni azionarie, il comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (contenuta nella L. 147/2013) pone un limite al mantenimento delle partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3 comma 29 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Tale norma, tuttora in vigore, prevede che le Amministrazioni (art.

1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001) non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 3, comma 27 L. 244/2007). È invece sempre ammessa la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni che producono servizi di interesse generale (società di gestione di SPL - Servizi Pubblici Locali - a rilevanza economica). Relativamente al concetto di servizi di interesse generale la Corte Costituzionale (sentenza 325/2010 par. 6.1) ha chiarito che: in ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG); in base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo", come riconosciuto già dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004. Entro il 31/12/2010 (art. 3, comma 29 L. n. 244/2007) le Amministrazioni avrebbero dovuto cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. Ma tale termine è stato interpretato dalla Corte dei Conti (Sez. Reg. Controllo Lombardia deliberazione n. 48 del 8/7/2008), come avvio della procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente, come completamento dell'iter della dismissione, per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica. A risolvere questa impasse, era intervenuto, il già citato comma 569 della Legge di Stabilità, prevedendo che la cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente avrebbero dovuto essere cedute ad evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine, decorso il quale, la partecipazione non alienata avrebbe cessato di avere ogni effetto. In tal caso, entro i 12 mesi successivi la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici).

¹ UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, così come dettato dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei Trasporti e successiva Legge 24 marzo 2012, n. 27, Art. 61-bis, e recentemente ribadito da decreto -legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 decreto sulla Spending Review.

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2013, redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, si compone degli elaborati di seguito elencati:

- a) il conto di bilancio
- b) il conto economico
- c) lo stato patrimoniale
- d) la nota integrativa.

Al rendiconto sono allegati:

- a) la situazione amministrativa
- b) la relazione dell'Ente sulla gestione
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il conto di bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale
- b) il rendiconto finanziario gestionale,

dove i dati sono esposti, rispettivamente, in U.P.B. (fino al massimo dettaglio per categoria) ed in capitoli.

La Legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" ha introdotto, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria e ha previsto l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, con decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, recante disposizioni per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, è previsto, all'art.25, che venga avviata un'attività di sperimentazione

della durata due esercizi, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria (o competenza finanziaria avanzata).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato nell'Autorità Portuale di Ancona l'Ente destinatario della predetta attività di sperimentazione.

Con il medesimo Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.91, è previsto, all'art.4, che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, rimandando alla predisposizione di uno specifico regolamento per l'individuazione dello schema classificatorio sottostante il piano dei conti. Con DPR 4 ottobre 2013, n.132, è previsto che per verificare la validità del sistema classificatorio delineato dal piano dei conti, a decorrere dal 2014 si avvia una sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha selezionato l'Autorità Portuale di Ancona quale destinataria dell'attività di sperimentazione inerente l'adozione del piano dei conti integrato.

Le attività inerenti la sperimentazione del sistema contabile secondo il nuovo principio della competenza finanziaria sono rinviate al prossimo anno, mentre quelle inerenti la sperimentazione del nuovo piano dei conti integrato sono già in corso.

Per una visione completa del rendiconto finanziario sono riportate, di seguito, le tabelle riepilogative della gestione 2013:

Tabella riepilogativa della gestione di competenza

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2013	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
<u>Entrate</u>					
Correnti	11.311.621,00	- 515.500,00	10.796.121,00	13.552.677,39	2.756.556,39 (+)
Conto capitale	5.165,00	2.027.000,00	2.032.165,00	2.045.676,50	13.511,50 (+)
Partite di giro	1.158.000,00	0	1.158.000,00	906.567,89	251.432,11 (-)
	12.474.786,00	1.511.500,00	13.986.286,00	16.504.921,78	2.518.635,78 (+)
<u>Uscite</u>					
Correnti	7.086.442,00	113.970,00	7.200.412,00	6.656.380,50	544.031,50 (-)
Conto capitale	29.863.165,00	- 24.034.637,00	5.828.528,00	3.532.721,91	2.295.806,09 (-)
Partite di giro	1.158.000,00	0	1.158.000,00	906.567,89	251.432,11 (-)
	38.107.607,00	- 23.920.667,00	14.186.940,00	11.095.670,30	3.091.269,70 (-)
TOTALE ENTRATE			13.986.286,00	16.504.921,78	
TOTALE USCITE			14.186.940,00	11.095.670,30	
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2013			- 200.654,00	5.409.251,48	

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2013

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	13.552.677,39	6.656.380,50	6.896.296,89	(+)
C/capitale	2.045.676,50	3.532.721,91	-1.487.045,41	(-)
Partite di giro	906.567,89	906.567,89	0,00	
Totale	16.504.921,78	11.095.670,30	5.409.251,48	(+)
Avanzo di amm.ne all' 1/1/2013			44.635.213,69	(+)
Eliminazione residui attivi			4.420.218,00	(-)
Eliminazione residui passivi			153.166,86	(+)
 Avanzo di amm.ne al 31/12/2013			 45.777.414,03	 (+)

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile, per euro **29.430.090,64**, per quanto segue:

- per euro **848.223,43** a garanzia del TFR per il personale dipendente;
- per euro **120.000,00** al recupero, dal personale dipendente, delle competenze percepite nel biennio 2011-2012 (Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n.14866/12 attuativa delle disposizioni di cui all'art.9, 1° comma, del D.L.78/2010). Il recupero è sospeso in attesa dell'esito dei contenziosi avviati dal personale dell'Ente avanti la giustizia ordinaria. La somma indicata è da considerare approssimativa poiché l'importo effettivo è in corso di determinazione.
- per euro **1.267.307,97** alla somma accertata per l'indennizzo per abusiva occupazione addebitato alla Società Wally, di difficile esigibilità per in capienza finanziaria della Società la cui situazione è di dubbia interpretazione
- per euro **1.850.000,00** alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali i relativi procedimenti risultano avviati (con stanziamento nel bilancio di previsione 2013), ma non sono state effettuate le aggiudicazioni o per i quali i lavori non risultano ultimati e/o collaudati e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):
 - euro 207.000,00 "Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzali retrostanti banchina 25"
 - euro 206.000,00 "Adeguamento funzionale e riqualificazione impiantistica locali edificio Molo S.Maria"
 - euro 122.000,00 "Manutenzione straordinaria rifacimento apparecchiature elettriche gru Reggiane banchina 25"
 - euro 53.000,00 "Lavori sostituzione armamenti vie corsa gru per contenitori banchina 23"
 - euro 36.000,00 "Realizzazione delimitazioni perimetrali nuova Facility 3C banchina 25 presso Nuova Darsena"
 - euro 12.000,00 "Adeguamento e straordinaria manutenzione attraversamento ferroviario sede stradale via Mattei"
 - euro 1.214.000,00 "Adeguamento banchine 13 e 14 all'ormeggio navi traghetto - 2° stralcio" (quota fondi A.P.)

nonché, per euro **25.344.559,24** a finanziamenti iscritti a bilancio (fra le entrate) in attesa di essere impegnati, nelle more di aggiudicazione dei lavori:

- euro 16.490.493,96 quota parte finanziamento L.488/99 e L.388/00 (rifi n. 413/98), bilancio esercizio 2010, destinata
 - per euro 7.299.690,11 ai lavori di completamento della banchina rettilinea
 - per euro 5.099.516,00 all'acquisizione del complesso ex Bunge e relativi oneri di acquisizione
 - per euro 2.911.630,00 all'escavazione dei fondali antistanti il primo tratto della banchina rettilinea
 - per euro 1.179.657,85 alla riqualificazione complesso ex Bunge (dopo acquisizione e interventi vari programma triennale)
- euro 4.264.065,28 quota parte finanziamento L.166/02 destinata ai lavori di completamento della banchina rettilinea (bilancio 2011)
- euro 4.590.000,00 Fondo perequativo esercizio 2011 destinato ai lavori di completamento della banchina rettilinea (bilancio 2011)

Da quanto sopra emerge un avanzo disponibile, a fine esercizio 2013, di euro 16.347.323,39 che risulta maggiore rispetto a quello previsto in euro 15.156.880,45 (con l'adozione della nota di variazione n.3), per euro 1.190.442,94 ed è dovuto a quanto di seguito:

- euro 5.609.905,48 (+) miglioramento saldo della gestione di competenza rispetto alla previsione definitiva
- euro 48.223,43 (-) maggior importo destinato al Tfr
- euro 1.267.307,97 (-) entrata per indennizzo abusiva occupazione da ritenere non disponibile perché di difficile esigibilità
- euro 1.163.120,00 (+) minore vincolo destinato a opere
- euro 4.420.218,00 (-) eliminazione di residui attivi
- euro 153.166,86 (+) eliminazione di residui passivi

Inquadramento generale

Come di consueto, si ritiene, preliminarmente, di dover inquadrare la gestione dell'esercizio in esame nello scenario legislativo che disciplina i contenuti dei bilanci degli Enti appartenenti al comparto della Pubblica Amministrazione. Si rammenta, in particolare, che:

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 244/07 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art.8 della Legge 30 luglio 2010, n.122, ammonta ad euro 54.600, (corrispondente al 2% del valore stimato dell'immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07), destinati per l'anno in esame, per euro 14.600, alla manutenzione ordinaria e, per euro 40.000, alla manutenzione straordinaria. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria. Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento, però, che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano complessivamente ad euro 19.145 e, quindi, inferiori ai limiti di spesa, non risultano versamenti da effettuare al bilancio dello Stato
- permangono le limitazioni imposte dal D.78/2010, convertito nella Legge 122/2010, relativamente:
 - alle spese per le consulenze, per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite nella misura del 20% di quelle sostenute nell'anno 2009;

- alle spese per missioni nazionali e/o internazionali che devono essere contenute nella misura del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009, con esclusione delle spese connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;
 - alle spese per attività di formazione che devono essere contenute nel 50% delle corrispondenti spese sostenute nell'esercizio 2009;
 - alle indennità, compensi, gettoni di presenza spettanti agli Organi dell'Autorità Portuale che devono essere ridotti del 10%
 - alle spese per sponsorizzazioni che non possono essere sostenute
- permangono, altresì, le limitazioni imposte dal D.L.95/2012, convertito nella Legge 135/2012, in materia di:
- spese per autovetture e acquisto di buoni taxi, che devono essere contenute nella misura del 50% di quelle sostenute nell'anno 2011;
 - spese per indennità, compensi, gettoni di presenza spettanti agli Organi dell'Ente che devono essere ridotti di un ulteriore 5%;
 - spese per consumi intermedi che devono essere contenuti nell'importo derivante dall'applicazione, alle previsioni iniziali dell'esercizio 2012, della riduzione del 10% delle corrispondenti spese sostenute nel 2010; per consumi intermedi devono intendersi le spese della categoria 3[^] del titolo 1° delle uscite, ad esclusione delle spese per la tutela legale dell'Ente in giudizio, e incluse le spese di missione degli Organi e del personale dipendente; ne deriva che alcune spese già soggette alla falcidia imposta da preesistenti specifiche disposizioni devono essere ulteriormente ridotte perché considerate consumi intermedi.
- ulteriore nuova limitazione è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) alle spese per l'acquisizione di mobili e arredi, che devono essere contenute nell'importo del 20% della media della predetta spesa sostenuta negli anni 2010-2011
- è stabilito, inoltre, che le riduzioni operate, ad esclusione di quelle relative alle autovetture e disposte dal D.L.95/2012, debbano essere versate al bilancio dello Stato entro scadenze prestabilite. Sono ancora da versare al bilancio dello Stato, inoltre, le riduzioni operate ai sensi del D.L.112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, seppur non più operanti.

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il foglio prot. M_INF/PORTI/1915 dell'8 marzo 21.2.2014, per consentire un più compiuto esame per la:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

(tabella 1)

Spese per consulenze	
(art.6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 4.056
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	euro 811
c) Spesa effettuata nel 2013	euro 0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	euro 3.245

(tabella 2)

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1)	
(Art.6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 11.225
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	euro 2.245
c) Spesa effettuata nel 2013 (1)	euro 2.755
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	euro 8.980

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

(tabella 3)

Spese per sponsorizzazioni		
(art.6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)		
a) Spesa 2009	euro	0
b) Limite di spesa 2013	euro	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	euro	0

(tabella 4)

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)		
(art.6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)		
a) Spesa 2009	euro	7.013
b) Limite spesa 2013 (max 50%)	euro	3.506
c) Spesa effettuata nel 2013	euro	3.340 (2)
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	euro	3.507

(2) Lo stanziamento di bilancio è ulteriormente ridotto ad euro 2.585,00 in quanto tale tipologia di spesa rientra nella base di calcolo per le riduzioni dei consumi intermedi disposte dalla Legge 135/2012, di cui alla tabella n.8 di seguito riportata.

La somma impegnata è riferita a spese sostanzialmente obbligatorie e non discrezionali e per la partecipazione alla fiera di Monaco di Baviera "Transport Logistic", di cui si dirà per le spese istituzionali di promozione e di propaganda.

(tabella 5)

Spese per attività di formazione		
(art.6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)		
a) Spesa 2009	euro	9.167
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	euro	4.583
c) Spesa effettuata nel 2013	euro	4.440 (3)
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	euro	4.584

(3) di cui euro 3.640,00 per partecipazione a corsi previsti dal D.Lgs. n.81/08 ed euro 800,00 per partecipazione a corso per addetti alla Security portuale